



LOTTO 2)

POLIZZA RCTO

La presente polizza è stipulata tra

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
SAN MARCO, 2662
30124 – VENEZIA
P. IVA 80008840276

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	28/02/2019
Alle ore 24.00 del :	28/02/2024

Con pagamento:

Annuale al:	28/02
--------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Variazioni del rischio
Art.7 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Art.8 Clausola di recesso
Art.9. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Art.10 Modifiche dell'assicurazione
Art.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.12 Oneri fiscali
Art.13 Foro competente
Art.14 Interpretazione del contratto
Art.15 Obblighi in caso di sinistro
Art.16 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.17 Coassicurazione
Art.18 Omissis
Art.19 Clausola Broker
Art.20 Rinvio alle norme di legge
Art.21 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.22 Clausole vessatorie
Art.23 Trattamento dei dati

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art.3 Malattie professionali
Art.3 bis Malattie professionali- limiti di garanzia
Art.4 Precisazione sulla qualifica di terzo
Art.5 Esclusioni
Art.6 Precisazioni
Art.7 Gestione delle vertenze di danno.
Art.8 Gestione dei sinistri in SIR
Art.9 Validità territoriale
Art.10 Rinuncia alla rivalsa
Art.11 Disciplina della responsabilità
Art.12 Limitazioni ed esclusioni embarghi e sanzioni

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Massimali
Art.2 Sotto limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.3 Calcolo del premio
Art.4 Riparto di coassicurazione
Art.5 Disposizione finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Alluvione e inondazioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato : <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche, amministratori, dirigenti, quadri, impiegati, tecnici, operai, prestatori di lavoro in genere, lavoratori interinali, lavoratori dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga, a qualunque titolo, ai fini delle proprie attività; • volontari e collaboratori in genere, ivi compresi i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, che sulla base di appositi regolamenti e/o protocolli sottoscritti dall'Ente prestano attività di supporto ai servizi comunali – lavori socialmente utili.
Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Broker :	la Aon Spa quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Cose :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni materiali :	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Danno corporale :	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Franchigia :	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Massimale per sinistro :	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Parametro variabile per il calcolo del premio:	Premio flat.
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Premio :	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto :	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società :	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;

Art.2 – Attività del Contraente/Assicurato loro individuazione

Ente Territoriale..

Tutto quanto indicato, previsto e/o attribuito da Leggi, Regolamenti, Statuti, Normativa in materia di Pubblica Amministrazione.

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente e/o Assicurato nello svolgimento delle proprie attività istituzionali presenti e futura, dirette e/o indirette, comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro del Contraente e/o Assicurato salve le esclusioni espressamente menzionate.

Il Contraente e/o Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dal Contraente e/o Assicurato per legge, regolamenti, delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni future.

Il Contraente e/o Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le diverse fasi delle attività esercitate, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che il Contraente e/o Assicurato ritiene di utilizzare.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata svolte con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell' art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i preesistenti, la società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Opzione base

Il Contraente e la Società, a parziale deroga di quanto normato all'Art. 8 – Clausola di recesso, hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.

Variante 1)

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.

La Società ha la facoltà di recedere dal contratto esclusivamente a seguito e con le modalità previste dall'Art. 8 - Clausola di recesso.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il Premio o la rata di Premio successiva entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le

Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art.5 – Regolazione del premio

La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.

Art. 6 - Variazione del rischio

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)..
3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 7 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art.6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. .
2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.
3. In caso di accordo tra e parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 8 - Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 16 (Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 9 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art.10 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.



Art.11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.13 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Resta sempre escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Art.4 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.15 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il contraente deve darne avviso scritto alla società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Ai fini della garanzia RCO l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l'assicurato deve dare comunicazione alla società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art.16 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

L'Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicabilità del precedente Art. 8 Clausola di recesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____].

2. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

3. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art.17 - Coassicurazione

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore in deroga all'art. 1911 del c.c..

La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

Art.18 – Omissis.

Art.19 - Clausola Broker

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D. Lgs. n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D. Lgs. n. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 10,00% (Dieci per cento) sul premio imponibile.

Art.20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 22 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, prima della data di effetto della polizza.

Art. 23 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE n. 679/2016, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività e delle mansioni prestate per conto dell'Ente.

La società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente;
- c) per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
- d) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'INAIL.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

La garanzia RCO si intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D. Lgs. 273/03 soggetti e non soggetti INAIL, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Art.3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso, per le richieste di risarcimento avanzate, non anteriori a 36 mesi dalla data di effetto del contratto, o **Opzione base** entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla cessazione del rapporto del lavoro **Variante 1**) entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto del lavoro.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.



Art.3bis – Malattie professionali limiti di garanzia:

La garanzia non vale:

Opzione base

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'aver effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
 - per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
 - per le malattie professionali direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

Variante 1)

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'aver effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
 - per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.

Si precisa che rientrano in copertura anche le malattie professionali direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

Art.4 – Precisazione sulla qualifica di terzo

Si prende atto fra le Parti che non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscono il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O.

Tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica o fisica sono invece considerati terzi.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

Art.5 - Esclusioni

Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

1. da furto;
2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D. Lgs. 209/2005. Sono altresì esclusi i danni alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del D. Lgs. 209/2005;
3. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione:



- della responsabilità derivante del Servizio di Polizia Locale; (vedi Art. 6 Precisazioni, comma 19);
 - della responsabilità derivante da impiego di fuochi artificiali (vedi Art. 6 Precisazioni, comma 22);
 - della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
6. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio. Derivanti direttamente o indirettamente, causate da, avvenute in seguito a, o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
 7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO se non espressamente derogata dall'Art. 3 (Malattie professionali), e pertanto compresa e pienamente operativa;
 8. derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
 9. derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM), da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
 10. la RC Professionale se non espressamente derogata e/o regolamentata;
 11. le perdite finanziarie e/o di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose;
 12. la Responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitive e multipli;
 13. la RC derivante dalla fornitura, erogazione e/o gestione diretta dei servizi di acquedotto, ciclo integrato dell'acqua, del ciclo integrato dei rifiuti, dell'erogazione di energia elettrica e del gas, salvo se diversamente regolamentato al successivo Art. 6 Precisazioni. In ogni caso, è compresa la responsabilità a titolo di committenza di tali servizi;
 14. direttamente od indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze od abusi sessuali e simili,
 15. la RC derivante dalla Malpractice medica ed infermieristica;
 16. derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 6 Precisazioni, comma 4 Alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
 17. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato all'Art. 6 Precisazioni, comma 8 Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia “ nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'Art. 6 Precisazioni, comma 25 Farmacie e smercio prodotti in genere.

Art.6 – Precisazioni

A titolo indicativo e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta, l'assicurazione vale anche per:

1. Fabbricati, Impianti e altro
 - La responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, tensostrutture, palloni pressostatici e coperture in genere, nonché ai relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche, culturali (es. teatri);
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
 - E' altresì compresa la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione di aree aperte, parcheggi, terreni, parchi, baraccamenti, alberi d'alto fusto, piante, giardini, canali, fossati, rete viaria, marciapiedi, impianti di illuminazione, cabine elettriche e di trasformazione, corsi e bacini d'acqua.



- E' altresì compresa la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione di tutte le attrezzature ed impianti in genere, necessari all'attività dell'assicurato anche se ubicate e/o installate presso terzi, compresi i danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture.

Per giardini, parchi, alberi, aree verdi in genere è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici, e antiparassitari, dall'attività di potatura e sfalcio;

La copertura vale per la ordinaria e la straordinaria manutenzione.

Ove i beni tutti di cui sopra fossero di proprietà di Società/Enti soci del Contraente, la garanzia relativa alla proprietà è prestata in loro favore.

Il Contraente e/o Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione.

2. Appalto e Subappalto

La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge.

3. Lavori edili

La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, scavi, rinterri, sopraelevazione, demolizione, posa e rinterro di opere e installazioni in genere, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività.

Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente

4. Alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere

A parziale deroga di quanto previsto all'art. Esclusioni, comma 16, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.

Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla Sezione 4, Art. 2.

5. Committenza auto ed altri veicoli

A parziale deroga dell'Art. 5 Esclusioni, comma 2, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica S. Marino. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette anche se a pedalata assistita e vetture elettriche

6. Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, limitatamente alle operazioni di scarico e carico di cose dello stesso, per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori di proprietà dei dipendenti e/o quelli da loro utilizzati, trovantisi in sosta nelle aree di pertinenza del contraente e in quelle adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini o sedi di lavoro del contraente ed altro. Sono esclusi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

7. Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.

8. **Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia**
A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 5 Esclusioni 18, la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.
La presente garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.
9. **Danni a condutture ed impianti sotterranei**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.
Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e rinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell'appaltatore.
Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti Alla Sezione 4, Art. 2.
10. **Danni da cedimento o franamento del terreno**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.
Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti Alla Sezione 4, Art. 2.
11. **Danni da interruzioni o sospensioni di attività**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti Alla Sezione 4, Art. 2.
12. **Danni da furto**
A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 5 Esclusioni, comma 1, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza del Contraente.
Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla Sezione 4, Art. 2.
13. **Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.
Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti Alla Sezione 4, Art. 2.
14. **Cose in consegna e custodia**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.
Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti Alla Sezione 4, Art. 2.



15. **Responsabilità Civile personale dei Dipendenti, Collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente**
La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti, collaboratori e partecipanti in genere all'attività dell'Ente, per danni involontariamente arrecati a terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi stagisti e tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi), prestatori di lavoro frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione e, comunque, qualsiasi soggetto, compresi i volontari, del quale il S'intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii per le cariche ivi previste.
Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Legge sulla Privacy" e ss.mm.ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.
16. **Responsabilità da Incendio**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti Alla Sezione 4, Art. 2.
17. **Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione promotore, sponsorizzatore e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, eventi sportivi, culturali, visite guidate e simili, esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esistenza di servizio volontariato, di vigilanza con guardie armate, e non, e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia. Il tutto anche a titolo di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
18. **Mezzi di trasporto non a motore**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, furgoncini e natanti. La presente garanzia comprende anche la responsabilità derivante dall'attività di Bike sharing.
19. **Servizio di polizia locale**
A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 5 Esclusioni, comma 5, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dal servizio di polizia locale, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi, compreso l'addestramento ai sensi della vigente normativa.
20. **Infermeria e pronto soccorso**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.
21. **Responsabilità derivante dal D. Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'contraente/assicurato (quali ad esempio la funzione/figura di Datore di Lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Committente, Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori) ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per assicurati si intendono tutti coloro che hanno un rapporto di dipendenza o di carica/funzione con il Contraente.



22. Impiego di fuochi artificiali

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 5 Esclusioni 5, comma 5, e dell'Art. 6 Precisazioni, comma 29, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti.

Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti Alla Sezione 4, Art. 2.

23. Utilizzo veicoli

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a prestatori di lavoro, collaboratori anche occasionali, consulenti o altri, automezzi di cui è proprietario e/o locatario e/o di cui abbia l'utilizzo e/o l'affidamento, la Società provvederà a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singolo automezzo sopra menzionato, per danni subiti dal conducente stesso a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

24. Varie

L'assicurazione vale anche per i danni:

- subiti da dipendenti di enti distaccati presso il Contraente;
- causati da dipendenti del Contraente distaccati presso altri Enti;
- derivanti da mancata o insufficienza di segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi dei mezzi di protezione in genere;
- cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;
- dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamera ed antenne paraboliche posizionati presso impianti, cabine ed altri luoghi di competenza dell'azienda;
- arrecati a cose di proprietà dei Dipendenti/Amministratori;
- cagionati dall'attività di squadre anti-incendio composte da dipendenti dell'assicurato.
- per danni cagionati a terzi (persone e cose) attribuibili a errate valutazioni tecniche effettuate dai dipendenti dell'Assicurato, componenti commissioni per la vigilanza sui locali e/o aree in genere, anche all'aperto, in cui si svolgono pubblici spettacoli, eventi, manifestazione e simili, con l'esclusione di qualsiasi responsabilità patrimoniale e/o riconducibile a responsabilità professionale;

25. Assistenza sociale e simili

La responsabilità civile derivante:

- dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate, anziani, servizi sanitari in genere, case di riposo per anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario. Premesso inoltre che L'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani e disabili i presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato, compresi i danni cagionati alle cose trovantesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse. In relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Enti presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori;



- da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati dalla Provincia nel territorio di competenza, ai sensi della legge n°451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all'ente assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall'assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l'assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività dell'Assicurato stesso. La garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P. Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione RCO;
- dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

26. Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. 5 Esclusioni, comma 4 della Sezione 3, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla Sezione 4, Art. 2.

27. Responsabilità per Danno ambientale - **Estensione Facoltativa**

A parziale deroga dell'Art. 5 Esclusioni, comma 4 della Sezione 3, e fatto salvo il limite di Responsabilità indicato alla Sezione 4, Art. 2 Limiti di Risarcimento, l'Assicuratore si impegna a pagare per conto dell'Assicurato tutte le somme che l'Assicurato è legalmente obbligato a corrispondere derivanti da un "Danno Ambientale" e/o per la prevenzione, il controllo, la riparazione, la pulizia o il ripristino della terra, dell'atmosfera o di qualsiasi corso d'acqua o corpo d'acqua per un sinistro che si è verificato:

- 1) durante il Periodo di Polizza e quindi solo se il Sinistro viene reclamato nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di Polizza, o
- 2) nei 5 anni prima della data di inizio della presente Polizza e solo se il Sinistro viene comunicato durante il Periodo di Polizza a condizione che prima dell'inizio della presente Polizza:
 - a) l'Assicurato non fosse a conoscenza di alcuna circostanza che avrebbe potuto determinare un Sinistro; e
 - b) non esiste altra assicurazione per gli stessi rischi applicabile a tale Sinistro per Danno Ambientale.

È condizione essenziale per la validità della presente garanzia contrattuale che l'Assicurato comunichi all'Assicuratore la notifica di un "Sinistro" quanto prima possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo, e in nessun caso non oltre i 15 giorni successivi alla Data di scadenza di questa Polizza.

Definizioni

Le seguenti Definizioni aggiuntive si applicano limitatamente a questa garanzia contrattuale:

- "Sinistro" indica ogni singola "richiesta" o serie di "richieste" derivanti dagli stessi eventi ripetuti o continui che danno origine ad un "danno ambientale" comprendente la prevenzione, il controllo, la riparazione, la pulizia o il ripristino del suolo, dell'atmosfera o dell'acqua.



- "Danno Ambientale": l'emissione, lo scarico, la dispersione, lo smaltimento, la penetrazione, lo scarico o l'uscita di qualsiasi sostanza liquida, solida, gassosa o termica, compreso fumo, vapore, fuliggine, fumi, acidi, alcali, sostanze chimiche o altre sostanze inquinanti dentro o sulla terra, l'atmosfera o nell'acqua; la generazione di odore, rumore, vibrazione, luce, elettricità, radiazioni, cambiamenti di temperatura o qualsiasi altro fenomeno sensoriale, ma non derivanti da incendio o esplosione ai beni dell'Assicurato o accadute durante le attività o installazioni dell'Assicurato.
- "Bonifica" significa le spese ragionevoli e necessarie, comprese le spese legali sostenute con l'autorizzazione scritta dell'Assicuratore, il cui consenso non può essere irragionevolmente rifiutato o ritardato, per la rimozione di eventuali ordinanze, la Bonifica, incluso il monitoraggio o lo smaltimento del suolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee o altre contaminazioni.
- "Danno genetico ereditario" indica ogni difetto o anomalia, passato da una generazione all'altra.
- "Radioattivo": proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di materiale radioattivo.
- "Danno teratogeno": qualsiasi anomalia, deformità o danno a qualsiasi feto.

Esclusioni

In aggiunta alle Esclusioni di questa Polizza, le seguenti Esclusioni aggiuntive si applicano limitatamente alla presente condizione contrattuale, pertanto sono esclusi:

- 1) i costi o le spese sostenuti in relazione alla prevenzione, al controllo, alla riparazione, alla pulizia o al ripristino di proprietà che è o erano possedute, occupate o affittate all'Assicurato;
- 2) le multe, sanzioni, penali, spese punitive, esemplari o danni aggravati derivanti direttamente o indirettamente da "Danno ambientale";
- 3) la responsabilità dell'Assicurato derivante da "Danno genetico ereditario" o "Danno teratogeno" a qualsiasi persona, animale o vegetale;
- 4) la responsabilità dell'Assicurato derivante dalla proprietà di beni:
(A) posseduti, utilizzati, occupati o affittati all'Assicurato;
(B) in consegna e custodia dell'Assicurato o comunque dallo stesso detenuti;
- 5) la responsabilità derivante dallo scarico deliberato e intenzionale di sostanze tossiche o "radioattive" da parte dell'Assicurato;
- 6) "Danni fisici alle persone", "Danni alla proprietà" o "Bonifica" derivanti dalla deliberata, consapevole o intenzionale omissione della necessità di adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire i suddetti "Danni fisici alle persone", "Danni alla proprietà" o "Bonifica", da parte dell'ufficio preposto dell'Assicurato;
- 7) la responsabilità dell'Assicurato per spese relative a:
 - a) correggere le condizioni preesistenti in qualsiasi bene di proprietà dell'Assicurato, in locazione o affittata dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato possa altrimenti essere responsabile;
 - b) qualsiasi operazione di "Bonifica" che sia ragionevolmente considerata abituale in relazione alle attività dell'Assicurato;
 - c) aggiornamento, monitoraggio, ripristino, riempimento del terreno, "Bonifica" o disattivazione di qualsiasi sito di smaltimento (discariche) utilizzato direttamente o indirettamente dall'assicurato o per i quali l'Assicurato potrebbe essere responsabile;
- 8) la responsabilità dell'Assicurato per eventuali costi o spese "di Bonifica", derivanti dalla perdita di qualsiasi serbatoio sotterraneo compresi i tubi collegati;
- 9) la responsabilità dell'Assicurato derivante dalla proprietà, manutenzione, utilizzo, esercizio, carico o scarico di qualsiasi trasporto;
- 10) la responsabilità dell'Assicurato dopo la data in cui ha abbandonato o smaltito cose o beni;
- 11) la responsabilità dell'Assicurato basata o attribuibile a qualsiasi atto volontario, intenzionale o deliberato che non sia conseguente a qualsiasi statuto, regolamento, legge o ordinanza, reclamo amministrativo, lettera di notifica, ordine esecutivo o istruzione di qualsiasi ente o organismo governativo;
- 12) la responsabilità dell'Assicurato per costi sostenute dall'Assicurato per i servizi svolti dal personale dipendente, salvo che in caso di emergenza ove la Legge imponga un intervento immediato a causa di inquinamento ambientale o salvo che tali spese siano sostenute con la precedente approvazione scritta dell'assicuratore;



- 13) la responsabilità dell'Assicurato per qualsiasi "Sinistro" presentato da un altro Assicurato con la presente Polizza o da una entità anche essa Assicurata con la presente Polizza;
- 14) la responsabilità dell'Assicurato per qualsiasi "Sinistro" derivante dalla presenza di qualsiasi materiale contenente amianto.

28. Responsabilità Professionale - **Estensione Facoltativa**

La Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti dell'Contraente nella loro qualità di Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza, Direttore di cantiere, Collaudatore, a condizione che le attività siano svolte nelle competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza di RC Patrimoniale, la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza.

La presente estensione è operativa nei limiti di limite di Responsabilità indicato alla Sezione 4, Art. 2 Limiti di Risarcimento

Art.7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

Opzione base

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Variante 1)

La Società assume, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale, a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 2 del DL n. 132 del 12 settembre 2014 (convertito in legge n. 162 del 10 novembre 2014)ne i casi di negoziazione assistita, le vertenze saranno gestite dall'avvocatura interna dell'ente

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

La Società, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art.16 Sezione 2 della presente polizza, si impegna a far pervenire al Contraente tramite PEC l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati, corredati dei relativi atti di quietanza sottoscritti, con indicazione degli importi in franchigia da recuperare.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

La Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all'uopo organizzazione e strutturate.

Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessa.



Art.8 – Gestione sinistri in SIR (Self Insurance Retention) Operativa in presenza di franchigia RCT

A parziale deroga di quanto regolamentato all'Art. 7 che precede, e limitatamente ai sinistri di RCT, l'assicurazione entra in vigore per quelli superiori all'importo indicato nella tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR, importo che resta a totale carico del Contraente quale Self Insurance Retention (di seguito SIR):

Si conviene pertanto che:

A. Sinistri sotto SIR

Per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo di SIR medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del Contraente che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture esterne). Per tali sinistri il Contraente si impegna, su specifica richiesta formalizzata della Società, a fornire alla stessa con cadenza non inferiore a sei mesi, un file in formato excel riassuntivo dei sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

1. Controparte;
2. Data dell'Evento;
3. Data della Richiesta;
4. Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno;
5. Prima stima economica.
6. Esiti conclusivi dei sinistri trattati
7. Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi bordereaux trasmessi nei mesi precedenti

Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla Contraente in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo della SIR.

Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere alla Contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest'ultimo si impegna, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all'operatività della garanzia

B. Sinistri sopra SIR

Per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo di SIR, la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui al precedente Art.7 Gestione delle vertenze di danno e spese legali.

Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla Società rimarranno a carico della stessa.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell'importo della SIR dovesse superare tale importo, il Contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta al Contraente o agli assicurati.

Inoltre, la Società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal Contraente. La Società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente.

In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della Società resteranno a carico dell'assicurato, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della Società stessa.

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato da ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nella SIR.

La Società pertanto è vincolata:

- al pagamento totale del singolo sinistro;
- a richiedere al Contraente/Assicurato formale consenso per la liquidazione del danno al terzo danneggiato, fermo restando che l'Ente Contraente ha trenta giorni di tempo di accettare o meno la proposta della Società.



Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto e degli eventuali rinnovi, la Società si impegna a far pervenire al Contraente, tramite PEC, l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in SIR da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

1. numero del sinistro
2. data di denuncia del sinistro
3. data di liquidazione del sinistro
4. importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
5. importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

In entrambi i casi, se la richiesta perviene all'Ente senza tale documentazione il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

Art.9 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art.10 - Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente e delle società controllate, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività. La rinuncia viene estesa anche nei confronti degli utenti e dei clienti in genere salvo per i casi di dolo.

Art.11 – Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge nazionale, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art.12 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 4 – MASSIMALI, FRANCHIGE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella.

Opzione base)

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€	15.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	15.000.000,00	per ogni persona lesa e
		€	15.000.000,00	per danni a cose e/o animali
RCO	Responsabilità Civile verso i	€	5.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di

	Prestatori di Lavoro	€	2.500.000,00	per persona lesa.
--	-----------------------------	---	--------------	-------------------

Limite aggregato annuo RCT/RCO € 20.000.000,00.

Variante 1)

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€	20.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	20.000.000,00	per ogni persona lesa e
		€	20.000.000,00	per danni a cose e/o animali
RCO	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€	5.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	2.500.000,00	per persona lesa.

Limite aggregato annuo RCT/RCO € 25.000.000,00.

Variante 2)

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€	30.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	30.000.000,00	per ogni persona lesa e
		€	30.000.000,00	per danni a cose e/o animali
RCO	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€	5.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	2.500.000,00	per persona lesa.

Limite aggregato annuo RCT/RCO € 30.000.000,00.

Art.2 – Sotto limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Rimane inteso che, fatte salvo quanto sotto riportato, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Opzione base • Franchigia frontale/SIR – RCT • Franchigia frontale RCO	===	€ 10.000,00 per sinistro nessuna
Variante 1) • Franchigia frontale/SIR - RCT • Franchigia frontale RCO	===	Nessuna Nessuna
Opzione base Art. 6 Precisazioni, comma 4 - Alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere	€ 1.000.000,00 per sinistro anno	€ 10.000,00 per sinistro
Variante 1) Art. 6 Precisazioni, comma 4 - Alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere	€ 3.000.000,00 per sinistro anno	€ 10.000,00 per sinistro
Variante 2) Art. 6 Precisazioni, comma 4 - Alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere	€ 10.000.000,00 per sinistro anno	€ 25.000,00 per sinistro
Art. 6 Precisazioni, comma 9 Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 1.000.000,00 per sinistro anno	Nessuna
Art. 6 Precisazioni, comma 10 Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 1.000.000,00 per sinistro anno	Nessuna
Opzione base Art. 6 Precisazioni, comma 11 - Danni da interruzione o sospensione attività di terzi	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	Nessuna
Variante 1) Art. 6 Precisazioni, comma 11 - Danni da interruzione o sospensione attività di terzi	€ 5.000.000,00 per sinistro anno	Nessuna

Art. 6 Precisazioni, comma 12 Danni da furto	€ 250.000,00 per sinistro anno	Nessuna
Art. 6 Precisazioni, comma 13 Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori	€ 250.000,00 per sinistro anno	Nessuna
Art. 6 Precisazioni, comma 14 Cose in consegna e custodia	€ 500.000,00 per sinistro anno	Nessuna
Opzione base Art. 6 Precisazioni, comma 16 Responsabilità da incendio	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	€ 10.000,00 per sinistro
Variante 1) Art. 6 Precisazioni, comma 16 Responsabilità da incendio	€ 5.000.000,00 per sinistro anno	€ 10.000,00 per sinistro
Variante 2) Art. 6 Precisazioni, comma 16 Responsabilità da incendio	€ 10.000.000,00 per sinistro anno	€ 20.000,00 per sinistro
Art. 6 Precisazioni, comma 22 Impiego di fuochi artificiali	€ 1.000.000,00 per sinistro anno	Nessuna
Opzione base Art. 6 Precisazioni, comma 26 Inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 per sinistro anno	€ 10.000,00 per sinistro
Variante 1) Art. 6 Precisazioni, comma 26 Inquinamento accidentale	€ 2.000.000,00 per sinistro anno	€ 10.000,00 per sinistro
Variante 2) Art. 6 Precisazioni, comma 26 Inquinamento accidentale	€ 3.000.000,00 per sinistro anno	€ 25.000,00 per sinistro
Estensione facoltativa a) Art. 6 Precisazioni, comma 27 Danno ambientale	€ 100.000,00 per sinistro anno	€ 10.000,00 per sinistro
Estensione facoltativa b) Art. 6 Precisazioni, comma 27 Danno ambientale	€ 250.000,00 per sinistro anno	€ 10.000,00 per sinistro
Estensione facoltativa c) Art. 6 Precisazioni, comma 27 Danno ambientale	€ 500.000.000,00 per sinistro anno	€ 10.000,00 per sinistro
Estensione facoltativa a) Art. 6 Precisazioni, comma 28 Responsabilità Professionale	€ 500.000,00 per sinistro anno	€ 10.000,00 per sinistro
Estensione facoltativa b) Art. 6 Precisazioni, comma 28 Responsabilità Professionale	€ 1.000.000,00 per sinistro anno	€ 10.000,00 per sinistro
Estensione facoltativa c) Art. 6 Precisazioni, comma 28 Responsabilità Professionale	€ 2.000.000,00 per sinistro anno	€ 10.000,00 per sinistro

Art.3 – Calcolo del premio

Il premio dovuto dalla Contraente viene calcolato come indicato di seguito.

RAL Retribuzioni Annuie Lorde 2017	€	9.700.000,00
---	---	--------------



Premio flat, non soggetto a regolazione	Premio lordo annuo	€	===
--	--------------------	---	-----

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	===
Imposte	€	===
TOTALE	€	===

Art.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.